Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1975, n. **576**.

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati l'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica sul reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10 del detto decreto, formato dai redditi propri di ciascuno, compresi quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, e da quelli, ad entrambi imputati, dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali riconosciuti, di entrambi o di uno solo di essi. Non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 12 del predetto decreto.

Art. 2.

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo precedente, non è superiore ai sette milioni, la imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio di ciascuno dei coniugi e su quello di ciascuno dei figli, al netto degli oneri di cui allo articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riferibili ad ognuno di essi, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto si operano sull'imposta complessiva.

E' abrogato l'articolo 4, sesto comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Sono altresì soppresse all'ultimo comma dell'articolo 4 citato nel precedente comma le parole da: « e semprechè » fino a: « non superi lire 4 milioni annue ».

Art. 3.

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo 1, supera il limite di cui al primo comma dell'articolo precedente, si applica all'imposta determinata a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un'ulteriore detrazione, in ragione del dodici per cento del primo milione, dell'otto per cento del secondo milione e del quattro per cento del residuo ammontare, commisurata al minore tra gli importi complessivi dei redditi propri di ciascun coniuge al lordo delle deduzioni di cui allo articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La detrazione non può in alcun caso superare le trecentosessantamila lire.

Art. 4.

Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 1, ai fini della determinazione del reddito complessivo sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi propri, i redditi dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali riconosciuti.

Se il reddito complessivo lordo, comprensivo dei redditi imputati al soggetto passivo ai sensi del precedente comma, non è superiore al limite indicato nello articolo 2, primo comma, si applicano le disposizioni ivi contenute.

Art. 5.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati devono presentare una dichiarazione unica dei propri redditi e di quelli ad essi imputati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun coniuge per la parte relativa ai redditi propri e da entrambi per le parti relative ai redditi ad essi imputati ed al reddito complessivo formato a norma dell'articolo 1. La dichiarazione sottoscritta da uno solo è valida per chi l'ha sottoscritta relativamente ai redditi propri ed a quelli ad entrambi i coniugi imputati ai sensi dello stesso articolo 1. Al coniuge che non ha sottoscritto la dichiarazione si applicano le sanzioni per omessa dichiarazione previste nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Per l'inosservanza della disposizione del primo comma si applica nei confronti dei coniugi la pena pecuniaria da un terzo alla metà della maggior imposta dovuta.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, la moglie non legalmente ed effettivamente separata ha il domicilio fiscale nel comune di domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

Art. 7.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta a norma degli articoli 1 e 2, primo comma, nonchè delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi, salvo quanto previsto nel terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5.

Sono del pari solidalmente obbligati i figli i cui redditi a norma degli articoli 1 e 4 sono stati imputati ai coniugi o ad altro soggetto.

L'imposta, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi sono iscritti a ruolo nei confronti dei coniugi congiuntamente, salvo il disposto del terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5.

Art. 8.

I ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute in base alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, nell'anno 1975 e negli anni precedenti e comprendenti redditi della moglie, ovvero dovute per gli anni 1974 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta anche nei confronti della moglie.

Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte dovute in base ai ruoli di cui al precedente comma, la moglie può, limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il ruolo a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per inesistenza totale o parziale, con riguardo ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria. Il ricorso non è ammesso avverso il ruolo relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base a dichiarazione sottoscritta anche dalla moglie.

Gli accertamenti in rettifica o di ufficio aventi per oggetto i tributi indicati nel primo comma notificati posteriormente al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa.

Se alla formazione del reddito complessivo dell'imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l'accertamento viene definito con le modalità indicate nell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'atto di adesione ivi previsto deve essere sottoscritto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche dalla moglie o da un suo rappresentante.

A seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio relativi a tributi indicati nel primo comma non si tiene conto dei redditi della moglie ai fini della omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte, salvo che la moglie abbia sottoscritto la dichiarazione.

Art. 9.

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionatamente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975 ».

Art. 10.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera *e*) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di lire, del trenta per cento se è superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se è superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma è superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni »;

b) le detrazioni indicate nel n. 3) del primo comma dell'articolo 15 sono stabilite nella seguente misura:

per una persona	L.	14.000
per due persone	»	29.000
per tre persone	»	46.000
per quattro persone	»	63.000
per cinque persone	»	100.000
per sei persone	»	142.000
per sette persone	»	199.000
per otto persone	»	306.000
per ogni persona oltre le otto . . .	»	124.000

c) l'importo di lire settemila indicato nel secondo comma dell'articolo 15 è elevato a lire quattordicimila;

d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera *a*) e l'importo di lire dodicimila indicato alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 16 sono elevati a lire ottantaquattromila ed a lire diciottomila; gli importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso articolo sono elevati rispettivamente a lire centoduemila e ottantaquattromila;

e) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione del reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo »;

f) al terzo comma dell'articolo 48 le parole « dodicimila » e « quindicimila » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « diciottomila » e « ventitremila ».

Art. 11.

Al secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, le parole « duemilioni e cinquecentomila » e « sette milioni e cinquecentomila » sono rispettivamente sostituite da « sei milioni » e « dodici milioni ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e i titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e nel venti per cento per quelli emessi da altri soggetti. Per le obbligazioni convertibili l'aliquota è ridotta al dieci per cento fino alla data di conversione in azioni e in ogni caso per un periodo non superiore ai primi cinque anni. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato.

Art. 13.

Nella determinazione del reddito imponibile delle società che hanno emesso azioni di risparmio i dividendi attribuiti alle azioni stesse sono deducibili fino alla concorrenza dell'ammontare corrispondente alla precentuale stabilita dal primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, aumentata, se del caso, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

Art. 14.

Al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido ».

Art. 15.

Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati nella lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevati a lire 6 milioni e lire 10 milioni.

Art. 16.

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo 17 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Entro lo stesso ter-

mine deve essere iscritta l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi indicati nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 e sono riscuotibili in quattro rate consecutive; possono essere iscritte anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1975.

Sono abrogati gli articoli 4, 17, primo comma, e 100-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.

Art. 17.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento deve effettuarsi alla tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: *a*) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; *b*) lo impegno ad effettuare il pagamento alla tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile.

Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalità per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento è superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla tesoreria dello Stato, con un minimo di lire cinquecento e fino ad un massimo di trentamila lire, per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 18.

I termini previsti nell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono prorogati al 31 dicembre 1977.

Alla stessa data sono prorogati i termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, nonchè i termini per la iscrizione a ruolo delle imposte e delle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti a sensi degli articoli da 1 a 5 e 9, terzo comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

All'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è aggiunto il seguente periodo:

« Fino alla stessa data e con lo stesso decreto sono altresì prorogati i termini di cui sopra che vengono a scadere nel periodo compreso tra la data di cessazione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Art. 19.

I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974, n. 350, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976.

Sono sospesi per un anno i termini di prescrizione e decadenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976 in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie, nonchè alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni.

La disposizione del precedente comma si applica altresì in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonchè di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.

Art. 20.

L'imposta determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli arretrati delle pensioni è ridotta delle detrazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 15 e al terzo comma dell'articolo 16 dello stesso decreto nella misura in cui i percipienti non ne abbiano fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

Per gli arretrati delle pensioni di cui al comma precedente relativi agli anni 1974 e 1975 si tiene conto anche delle detrazioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi coloro che devono percepire arretrati di pensione devono dichiarare al soggetto che li corrisponde la misura delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

Art. 21.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 22.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1, 3 e 5 del medesimo articolo 2425 e le azioni, acquistati entro il 31 dicembre 1973.

La rivalutazione può essere eseguita, a scelta del soggetto, secondo una delle seguenti modalità:

a) per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1,2 elevato ad 1,3 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nell'anno 1972 e ad 1,4 per quelli acquistati in precedenti esercizi. In caso di rivalutazione di beni soggetti ad ammortamento devono essere contemporaneamente rivalutati con lo stesso coefficiente gli ammortamenti risultanti dal bilancio. Per i beni già rivalutati per conguaglio monetario a norma di precedenti leggi speciali si assume come prezzo di costo o di acquisto quello iscritto in bilancio per effetto della rivalutazione stessa;

b) per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al cinquanta per cento del capitale proprio della società o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971 o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o rendiconto, del capitale versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.

La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella impresa, nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai due esercizi successivi; se effettuata con le modalità di cui alla lettera *b*) del secondo comma deve essere eseguita in una sola volta. Per le azioni non quotate in borsa e per le quote la rivalutazione può essere eseguita nell'inventario e nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la società emittente ha proceduto alla rivalutazione dei propri beni.

Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.

Art. 23.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo precedente devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con la osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente. La riduzione deve essere deliberata dall'assemblea ma non è soggetta all'osservanza delle disposizioni richiamate nel comma precedente.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 22, commi terzo e quinto, e del presente articolo, gli amministratori e i sindaci o i revisori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Art. 24.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Le azioni o quote gratuite, e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote possedute, che derivano dalla imputazione a capitale dei saldi attivi, non costituiscono reddito imponibile per il socio o partecipante. Se le azioni o le quote appartengono ad una impresa commerciale, ad una società in nome collettivo o in accomandita semplice, ad una società a queste equiparata o ad un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si applica il quarto comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 23 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la società o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi.

Art. 25.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle

società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare, osservando le disposizioni del secondo comma, lettera *a*), del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 22, i beni indicati nel medesimo articolo 22, relativi all'attività commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1973. Per i soggetti già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, non tenuti alla redazione del prospetto, l'esistenza dei beni al 31 dicembre 1973 deve risultare dall'inventario.

La rivalutazione non può essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto, nel termine stabilito, alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ovvero, se già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico indicato nel precedente comma, alla redazione dell'inventario al 31 dicembre 1973.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

I soggetti indicati nel primo comma che ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, non erano tenuti alla redazione del prospetto previsto nell'articolo 1 del medesimo decreto possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo purchè provvedano, entro il 30 aprile 1976, alla redazione del prospetto secondo le disposizioni del predetto decreto con riferimento alle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1975 e presentino all'ufficio delle imposte in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 la situazione patrimoniale risultante dal prospetto redatta a norma dell'articolo 13 del suindicato decreto.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Art. 26.

Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ed alla sua formazione hanno concorso redditi della moglie imputati al soggetto stesso a norma della lettera *a*) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compete a valere sull'imposta sul redditto delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975 un credito di imposta di lire sessantamila o del minore importo che risulta iscritto a ruolo per l'anno 1974. Il credito di imposta è elevato a lire centocinquantamila se alla formazione del reddito complessivo lordo del soggetto hanno concorso redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa della moglie.

Per l'anno 1975 il limite di lire quattro milioni previsto nel secondo e terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, e la detrazione di L. 36.000 prevista nel medesimo secondo comma dell'articolo 4 del detto decreto sono elevati, rispettivamente, a lire cinque milioni ed a L. 42.000.

Art. 27.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 11 e 17 nonchè la disposizione dell'articolo 10, lettera *d*), relativa alla elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data sono abrogati gli articoli 4 e 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Le altre disposizioni dell'articolo 10 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data è abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

La disposizione dell'articolo 12 si applica alle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I rinvii all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602, a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assoggettati ad imposta commisurata separatamente, devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'articolo 2 della presente legge.

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente dovranno procedere all'applicazione delle aliquote di imposta di cui alla tabella allegata alla presente legge e delle maggiori detrazioni previste nell'articolo 10 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 e la disposizione dell'articolo 10, lettera *d*), relativa all'elevazione a L. 18.000 della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano, per l'anno 1975, mediante conguaglio da effettuarsi a fine di anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 tra il 1° marzo e il 30 aprile 1976.

Sono prorogati al 30 aprile 1976 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza tra il 1° gennaio e il 29 aprile 1976.

I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1975, tra il 1° marzo e il 30 aprile 1976.

Art. 28.

Il primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo. Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'articolo 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo d'imposta ».

In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dalla deduzione di interessi passivi effettuata con criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo, non può essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 29.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1976, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, uno o più provvedimenti aventi valore di legge al fine di:

a) adeguare il trattamento tributario attualmente applicato agli assegni familiari e alle quote di aggiunta di famiglia nonchè alle maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, in modo da statuire, anche con opportuna gradualità temporale, e a partire dal 1° gennaio 1977, che essi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche. L'esclusione dalla base imponibile non potrà in ogni caso superare gli importi corrisposti agli aventi diritto secondo le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni;

b) armonizzare ed adeguare, anche in relazione alla gradualità prevista, l'applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonchè degli articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Art. 30.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dello articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 599, 600, 601, 602 e 26 ottobre 1972, n. 637, le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i princìpi e le disposizioni della presente legge. Si provvederà altresì a norma del citato articolo 17 ad uniformare i limiti di volume d'affari previsti per le imprese minori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta sul valore aggiunto.

Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.

L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 31.

Il punto 12 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare lordo dei ricavi:

del 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni;

dell'1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino ai 50 milioni;

dello 0,50 per cento dei ricavi oltre i 50 milioni e sino ai 180 milioni ».

Art. 32.

Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni, in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
oltre 1 fino a 2	—	—	—	3
oltre 2 fino a 3,5	—	—	3	4
oltre 3,5 fino a 5	—	3	4	6
oltre 5 fino a 15	—	5	7	10
oltre 15 fino a 30	—	8	11	15
oltre 30 fino a 50	3	9	12	17
oltre 50 fino a 100	5	11	15	20
oltre 100 fino a 175	8	12	17	22
oltre 175 fino a 250	11	14	19	24
oltre 250 fino a 350	15	15	20	25
oltre 350 fino a 500	19	16	21	26
oltre 500 fino a 700	23	17	22	27
oltre 700 fino a 1.000	27	18	23	28
oltre 1.000	31	19	24	29

Art. 33.

Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, di valore inferiore a lire cinquanta milioni, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti, è ridotta del quaranta per cento alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modifiche.

Art. 34.

Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o società apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.

Se per effetto del conferimento l'aumento del capitale della società esistente o il capitale della società da costituire è superiore a 5 miliardi di lire le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le regioni dove hanno sede le aziende o i complessi aziendali da conferire, abbia accertato che l'operazione risponde a finalità di razionalizzazione della produzione e non pregiudica il mantenimento dei livelli di occupazione. Ai fini di tale accertamento l'impresa o società apportante deve presentare alla segreteria del Comitato una relazione sulle modalità dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede, indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne abbia comunicato l'esito negativo, con lettera raccomandata, all'ufficio delle imposte e all'impresa o società interessata. Copia della relazione, vistata e datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o società stessa per il periodo di imposta in cui è avvenuto il conferimento.

Art. 35.

Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio, in relazione anche alla applicazione dei nuovi tributi previsti dalla riforma tributaria e alla liquidazione dei tributi soppressi, fino al 30 giugno 1977 il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvi i maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 45 ore mensili, elevabili a 60 ore per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in cui risulti particolare arretrato o carenza di personale nonchè per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso il Ministero delle finanze può essere corrisposto un compenso per lavoro straordina-

rio nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 45.

In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, per le esigenze di normalizzazione del lavoro degli uffici e per l'applicazione della riforma tributaria, a decorrere dal 1° giugno 1975, e fino al 30 giugno 1977, è corrisposto al personale di cui al precedente comma per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario di lavoro uno speciale compenso pari a L. 750, 700, 650 e 500 rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530, nonchè a L. 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali. A tali fini, sono computabili nei limiti quantitativi previsti dal primo comma del presente articolo, anche le ore di servizio relative alle prestazioni rese su richiesta dei privati e degli enti non territoriali fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.

Per quanto concerne il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, la misura del compenso di cui al comma precedente è fissata per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario normale di lavoro in L. 300 per ogni qualifica e grado.

In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, conseguente anche all'attuazione della riforma tributaria, e dello straordinario impegno necessario per la normalizzazione del lavoro degli uffici, per il periodo dal 1° settembre 1975 e fino al 30 giugno 1977, è autorizzata la corresponsione al personale di cui al primo comma di compensi speciali incentivanti nei limiti di spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1975, di lire 13.500 milioni per l'anno 1976 e di lire 6.750 milioni per il 1977. Con decreti del Ministro per le finanze, sentito il consiglio di amministrazione, sono determinati i criteri per l'attribuzione dei detti compensi, avuto riguardo anche all'attività dei singoli uffici e alla continuità delle prestazioni rese e senza alcun riferimento alla qualifica posseduta, nonchè le modalità di erogazione.

Art. 36.

Al personale di nomina comunale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, che non fruisca del trattamento economico previsto per il personale di nomina privata, è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, nella misura di cui alla sotto indicata tabella:

ASSEGNO ANNUO LORDO

Carriere	Importo
Direttiva	L. 1.055.550
Concetto	» 797.700
Esecutiva	» 701.950
Ausiliaria	» 622.450

Art. 37.

Le vacanze nei ruoli del Ministero delle finanze comunque derivanti dall'applicazione delle leggi 4 agosto 1975, numeri 389 e 397, non sono utilizzabili ai fini dell'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382.

I concorsi per la copertura dei posti resi disponibili dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 389, sono indetti dal Ministro per le finanze in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Il relativo programma di esame è stabilito dallo stesso Ministro prescindendo dal parere richiesto dall'articolo 3, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La disposizione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, ha effetto dal 1° gennaio 1976 anzichè dal 1° gennaio 1975.

Art. 38.

La previsione del capitolo 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 è elevata da L. 800.000.000.000 a L. 814.522.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, iscritto al capitolo 6856 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), è aumentato di L. 14.522.000.000.

All'onere di L. 14.522.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 36 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

Reddito (scaglione in milioni di lire)				Aliquota %
—				—
fino a	3			10
oltre	3	fino a	4	13
»	4	»	5	16
»	5	»	6	19
»	6	»	7,5	22
»	7,5	»	9	25
»	9	»	11	27
»	11	»	13	29
»	13	»	15	31
»	15	»	17	32
»	17	»	19	33
»	19	»	22	34
»	22	»	25	35
»	25	»	30	36
»	30	»	35	38
»	35	»	40	40
»	40	»	50	42
»	50	»	60	44
»	60	»	80	46
»	80	»	100	48
»	100	»	125	50
»	125	»	150	52
»	150	»	175	54
»	175	»	200	56
»	200	»	250	58
»	250	»	300	60
»	300	»	350	62
»	350	»	400	64
»	400	»	450	66
»	450	»	500	68
»	500	»	550	70
»	550			72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **577**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina alla medesima facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di « storia contemporanea » della facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze politiche e del senato accademico dell'Università degli studi di Messina, adottate rispettivamente il 19 gennaio 1975, 25 marzo 1975 e 7 maggio 1975;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze politiche e del senato accademico dell'Università degli studi di Roma, adottate rispettivamente il giorno 8 luglio 1975 e 26 settembre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di « storia contemporanea » della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di « storia contemporanea » della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di « storia contemporanea » della facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100;

Considerato che gli organi accademici dell'Università degli studi di Messina hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università ed in particolare della cattedra di « storia contemporanea » della facoltà di scienze politiche;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di « storia contemporanea » della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dottoressa Giovanna Milella e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di « storia contemporanea » della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica del posto di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di « storia contemporanea » della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito alla cattedra di « storia contemporanea » della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma.

La dott.ssa Giovanna Milella, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di « storia contemporanea » della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **578.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente in titoli azionari del valore presunto di L. 36.096.873, disposto dal sig. Mario Bianchi con testamento pubblico 10 giugno 1972, registrato in data 28 giugno 1972, n. 55338 di repertorio, n. 5378 di raccolta, a rogito dott. Riccardo Morganti, notaio in Luino (Varese), registrato a Luino il 28 giugno 1972 al n. 404, vol. 725.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. **579.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, un'eredità consistente nella quota dell'1,5% dell'asse ereditario, per un valore di L. 1.500.000, disposta dal sig. Giovanni Chiari, con testamento olografo 1° gennaio 1970, pubblicato in data 28 luglio 1971, n. 4510 di repertorio e n. 1302 di raccolta, a rogito dott. Antonio Mosca notaio in Castelfiorentino (Firenze), e registrato a Castelfiorentino in data 30 luglio 1971, al n. 781, vol. 90.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. **580.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato consistente in obbligazioni « E.N.E.L. » per il valore nominale di L. 1.000.000, disposto dalla sig.ra Maria Cecchini in favore dell'Istituto don Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima, con testamento olografo 2 marzo 1970, pubblicato in data 27 novembre 1973, n. 3311 di repertorio, n. 2400 di raccolta a rogito avv. Domenico De Nigris notaio in Albano Laziale (Roma), e registrato ad Albano il 4 dicembre 1973, al n. 3286, mod. 3.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. **581.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato consistente in titoli depositati presso la Banca subalpina di Torino, di cui al verbale d'inventario in data 25 novembre 1974, n. 120723 di repertorio, del notaio avv. Sebastiano Dell'Arte, del valore di L. 3.635.000, disposto dal sig. Ruspino Carlo con testamento olografo pubblicato in data 21 settembre 1973, n. 116902 di repertorio, a rogito avv. Sebastiano Dell'Arte notaio in Collegno (Torino), registrato a Rivoli il 27 settembre 1973 al n. 8249 atti pubblici, vol. 245.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **582.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata « Opera diocesana della preservazione della fede », in Novara, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 582. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione denominata « Opera diocesana della preservazione della fede », in Novara. La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare una donazione, consistente in un fabbricato sito in Re (Novara), censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 101, foglio 62, mappale 71-91/1, 91/2 e 104, descritto nella perizia giurata 13-14 dicembre 1972 del geometra Giuseppe Borrè e valutato L. 125.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara, disposta dalla S.p.a. Immobiliare novarese con atto pubblico 25 gennaio 1973, n. 30021 di repertorio, a rogito dott. Enrico Comola notaio in Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. **583.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 583. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, in Roma, viene autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 7.000.000, un appartamento sito in Isernia, corso Risorgimento, 44, composto di due camere e servizi per complessivi mq 67,98, di proprietà della sig.ra Carmela Berardinelli, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1226, foglio 75 con il n. 15/4, da destinare a sede della locale sezione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 61

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 maggio 1973 concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Minturno per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973, con il quale il comune di Minturno è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 7 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Minturno decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Minturno decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 292

(10312)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 16 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 375 in data 3 giugno 1970 con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato articolo 20 da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964 n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia composta come segue:

Presidente:

Zumin dott. Eugenio, magistrato di cassazione con funzioni di presidente di sezione della corte di appello di Trieste designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Visalli dott. Italo, consigliere della corte d'appello di Trieste designato dal presidente della corte stessa;

Berruti dott. Luigi, primo dirigente, direttore del servizio amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste;

De Carlo avv. Tullio, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste;

Fauceglia dott. Giovanni, direttore di sezione della ragioneria regionale dello Stato di Trieste;

Mellaro dott. Emilio, vice prefetto, designato dal prefetto di Trieste;

Melocco Silvano, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Trieste, dalla C.G.I.L.;

Bravo Carlo, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'Ufficio del lavoro di Trieste, dalla C.I.S.L.;

Cassanelli Mauro, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Trieste della U.I.L.

Art. 2.

Il sig. Mario Montabone, coadiutore principale è nominato segretario della commissione.

E' chiamato a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20 ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 il sig. Diego Sorzachechi, coadiutore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(10224)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1975.

Autorizzazione alla « Freddindustria - Magazzini generali S.p.a. », in Aprilia, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Aprilia, località Campodicarne.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1964, 1° giugno 1966 e 10 dicembre 1968, con i quali la S.p.a. Freddindustria - Magazzini generali, con sede in Aprilia (Latina) è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Aprilia, strada statale Nettunense, località Campodicarne, un magazzino generale, per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze in data 30 giugno 1972 e 25 giugno 1974, con le quali la società suddetta ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con tre capannoni e quindici celle frigorifere, di cui una sorta dalla trasformazione di un capannone già facente parte del magazzino stesso, da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le deliberazioni n. 432 del 1° dicembre 1972 e n. 706 del 30 dicembre 1974, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste;

Viste le planimetrie e le relazioni tecniche relative ai locali, allegate alle istanze di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Freddindustria - Magazzini generali, con sede in Aprilia, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Aprilia, strada statale Nettunense, località Campodicarne, con quindici celle frigorifere della capacità complessiva di mc 85.995,74 e tre capannoni della capacità complessiva di mc 18.823,74, meglio descritti nelle relazioni tecniche e nelle planimetrie di cui alle premesse del presente decreto e compresi nei corpi di fabbrica che risultano distinti nella planimetria generale con le sigle 4A, 4B, 4C(A), 4D(B) le celle frigorifere, e 6A, 6C i capannoni.

Art. 2.

Nei locali di cui all'art. 1 possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Nella gestione dei nuovi impianti si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. Freddindustria - Magazzini generali è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 10.000.000 (diecimilioni) a L. 15.000.000 (quindicimilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1975

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per le finanze*
GALLI

(10149)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1975.

Corso legale del biglietto di Stato da L. 500 « tipo 1974 ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 31 marzo 1966, n. 171;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1974 che fissa le caratteristiche del biglietto di Stato da L. 500 di nuovo tipo e ne determina il contingente;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1966, n. 371715;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

I biglietti di Stato da L. 500 di nuovo tipo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, avranno corso legale a decorrere dal 15 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 188

(10487)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto l'art. 3, lettera *e)* sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 5 novembre 1975, n. 5, che ha stabilito il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1976;

Visto l'art. 3, comma secondo, sub art. 1, della menzionata legge 7 giugno 1974, n. 216;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 5 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, concernenti il calendario di borsa per l'anno 1976, sono rese esecutive a decorrere dal primo gennaio 1976:

Per l'anno 1976 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

giovedì 15 gennaio, martedì 17 febbraio, martedì 16 marzo, giovedì 15 aprile, lunedì 17 maggio, martedì 15 giugno, giovedì 15 luglio, martedì 17 agosto, giovedì 16 settembre, lunedì 18 ottobre, martedì 16 novembre, giovedì 16 dicembre.

Riporti:

venerdì 16 gennaio, mercoledì 18 febbraio, mercoledì 17 marzo, venerdì 16 aprile, martedì 18 maggio, mercoledì 16 giugno, venerdì 16 luglio, mercoledì 18 agosto, venerdì 17 settembre, martedì 19 ottobre, mercoledì 17 novembre, venerdì 17 dicembre.

Compensi:

lunedì 19 gennaio, giovedì 19 febbraio, giovedì 18 marzo, martedì 20 aprile, mercoledì 19 maggio, venerdì 18 giugno, lunedì 19 luglio, giovedì 19 agosto, lunedì 20 settembre, mercoledì 20 ottobre, giovedì 18 novembre, lunedì 20 dicembre.

Spunta:

martedì 20 gennaio, venerdì 20 febbraio, lunedì 22 marzo, mercoledì 21 aprile, giovedì 20 maggio, lunedì 21 giugno, martedì 20 luglio, venerdì 20 agosto, martedì 21 settembre, giovedì 21 ottobre, venerdì 19 novembre, martedì 21 dicembre.

Fogli:

giovedì 22 gennaio, lunedì 23 febbraio, mercoledì 24 marzo, giovedì 22 aprile, lunedì 24 maggio, martedì 22 giugno, giovedì 22 luglio, martedì 24 agosto, giovedì 23 settembre, lunedì 25 ottobre, martedì 23 novembre, giovedì 23 dicembre.

Errori:

lunedì 26 gennaio, mercoledì 25 febbraio, venerdì 26 marzo, lunedì 26 aprile, mercoledì 26 maggio, giovedì 24 giugno, lunedì 26 luglio, giovedì 26 agosto, lunedì 27 settembre, mercoledì 27 ottobre, giovedì 25 novembre, lunedì 27 dicembre.

Titoli:

mercoledì 28 gennaio, venerdì 27 febbraio, martedì 30 marzo, mercoledì 28 aprile, venerdì 28 maggio, lunedì 28 giugno, mercoledì 28 luglio, lunedì 30 agosto, mercoledì 29 settembre, venerdì 29 ottobre, lunedì 29 novembre, mercoledì 29 dicembre.

Liquidazione:

giovedì 29 gennaio, lunedì 1° marzo, mercoledì 31 marzo, giovedì 29 aprile, lunedì 31 maggio, mercoledì 30 giugno, giovedì 29 luglio, martedì 31 agosto, giovedì 30 settembre, martedì 2 novembre, martedì 30 novembre, giovedì 30 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività riconosciute:

gennaio: 1, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31;
febbraio: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
marzo: 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28;
aprile: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25;
maggio: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 27, 29, 30;
giugno: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 27, 29;
luglio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31;
agosto: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
settembre: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
ottobre: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
novembre: 1, 4, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
dicembre: 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e quarantacinque minuti e cioè dalle ore 10 alle ore 13,45 o fino al termine della chiamata dei titoli per la chiusura ove questa non sia conclusa entro le ore 13,45;

Nell'eventualità che, anche per l'anno 1976, dovesse essere istituita l'ora legale, per tutto il periodo in cui questa avrà vigore, la chiamata del listino di chiusura delle valute estere avrà inizio alle ore 14,15 e termine alle ore 14,45.

Nei giorni di sospensione per qualsiasi motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, anticipando la chiamata del listino di chiusura alle ore 11,15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(10486)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John L. Pitts, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(10365)

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Aminta Guacaran de Deus, console del Venezuela a Genova.

(10366)

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Domenico Pallavicino, console onorario del Principato di Monaco a Genova.

(10367)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1975, n. 1307, il dottor Pasquale Carnovale è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria in sostituzione del dott. Adolfo Sacchi.

(10468)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo » ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 1° luglio 1975, l'istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo » è autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno agricolo sito in comune di Alseno (Piacenza) di ettari 1.51.65, di proprietà della sig.ra Anna Ghizzoni, al prezzo complessivo di L. 4.800.000.

(10331)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 125, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 28 febbraio 1970 dal prof. Abatino Antonio, avverso la mancata attribuzione, a suo favore, di un assegno personale più elevato di quello riconosciutogli all'atto del suo passaggio dalla scuola elementare alla scuola media per effetto della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(10258)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 69-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 69-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Carfora Vincenzo, in Venezia, via Castello n. 64.

(10104)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 71-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 71-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Bocchin Giancarlo, in Spinea (Venezia), piazza Marconi n. 83.

(10106)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 73-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 73-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Pendini Gabriele, in Iesolo (Venezia), via Bafile n. 30.

(10107)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 19-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 19-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Pepoli Ferdinando, in Venezia, via S. Polo n. 1853.

(10109)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 70-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 70-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Bastianello Gastone, in Venezia, via S. Marco n. 3769.

(10105)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 5-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 5-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Lazzari Giuseppe, in Venezia, via Sestiere S. Marco n. 1859.

(10108)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Orio al Serio

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Bergamo della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Orio al Serio con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 24 maggio 1966, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 27 ottobre 1966, che rettifica il decreto ministeriale del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964.

(10039)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Grassobbio della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Orio al Serio con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse puo con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 24 maggio 1966, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 27 ottobre 1966, che rettifica il decreto ministeriale del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964.

(10040)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Orio al Serio della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Orio al Serio con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 24 maggio 1966, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 27 ottobre 1966, che rettifica il decreto ministeriale del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964.

(10041)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Uggiano la Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Uggiano la Chiesa (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.598.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4922/M)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Vicalvi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.919.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4923/M)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Tossicia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.909.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4924/M)

Autorizzazione al comune di Pozzonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Pozzonovo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4925/M)

Autorizzazione al comune di Zibello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Zibello (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.795.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4926/M)

Autorizzazione al comune di San Secondo Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di San Secondo Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4927/M)

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Varsi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.126.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4928/M)

Autorizzazione al comune di Torrazza Coste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Torrazza Coste (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.402.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4929/M)

Autorizzazione al comune di Besenzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Besenzone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.928.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4930/M)

Autorizzazione al comune di Albinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Albinea (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.806.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4931/M)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Carpineti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4932/M)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.798.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4933/M)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di San Bellino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.701.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4934/M)

Autorizzazione al comune di Pressana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Pressana (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4935/M)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Stienta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.134.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4936/M)

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Erli (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.346.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4937/M)

Autorizzazione al comune di San Gimignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di San Gimignano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4938/M)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Trequanda (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.466.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4939/M)

Autorizzazione al comune di Camponogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Camponogara (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.261.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4940/M)

Autorizzazione al comune di Belfiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Belfiore (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.243.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4941/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Cariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di San Pietro in Cariano (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.239.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4942/M)

Autorizzazione al comune di Tregnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Tregnago (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.302.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4943/M)

Autorizzazione al comune di Villa Bartolomea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Villa Bartolomea (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.686.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4944/M)

Autorizzazione al comune di Campiglia dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Campiglia dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4945/M)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Narbolia (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4946/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4947/M)

Autorizzazione al comune di Isnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Isnello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4948/M)

Autorizzazione al comune di Isola delle Femmine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Isola delle Femmine (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4949/M)

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Lascari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4950/M)

Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1975, il comune di Calatafimi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4951/M)

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1975, il comune di Calamonaci (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4952/M)

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1975, il comune di Butera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 248.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4953/M)

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1975, il comune di Montedoro (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4954/M)

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1975, il comune di Mussomeli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 308.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4955/M)

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1975, il comune di Regalbuto (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4956/M)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1975, il comune di Turri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4957/M)

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1975, il comune di Collinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.142.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4958/M)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1975, il comune di Castelbuono (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 237.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4959/M)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1975, il comune di Castronuovo di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4960/M)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1975, il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.691.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4961/M)

Autorizzazione al comune di Riola Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1975, il comune di Riola Sardo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4962/M)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1975, il comune di Tadasuni (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4963/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 1° dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	684,75	684,75	684,45	684,75	684,40	684,73	684,70	684,75	684,75	684,75
Dollaro canadese	677,75	677,75	677,20	677,75	677,30	677,70	677,70	677,75	677,75	677,75
Franco svizzero	255,85	255,85	255,70	255,85	255,54	255,83	255,65	255,85	255,85	255,85
Corona danese	111,75	111,75	111,80	111,75	111,66	111,72	111,75	111,75	111,75	111,70
Corona norvegese	123,18	123,18	123,40	123,18	123,16	123,15	123,20	123,18	123,18	123,15
Corona svedese	154,83	154,83	154,80	154,83	154,73	154,80	154,83	154,83	154,83	154,80
Fiorino olandese	254,31	254,31	254,30	254,31	254,11	254,30	254,27	254,31	254,31	254,30
Franco belga	17,301	17,301	17,31	17,301	17,29	17,28	17,30	17,301	17,301	17,30
Franco francese	153,48	153,48	153,42	153,48	153,38	153,45	153,35	153,48	153,48	153,45
Lira sterlina	1380,80	1380,80	1381,25	1380,80	1379,85	1380,75	1380,25	1380,80	1380,80	1380,80
Marco germanico	260,64	260,64	260,65	264,64	260,37	260,65	260,43	260,64	260,64	260,65
Scellino austriaco	36,85	36,85	36,90	36,85	36,82	36,80	36,8325	36,85	36,85	36,85
Escudo portoghese	25,45	25,45	25,45	25,45	25,23	25,40	25,30	25,45	25,45	25,45
Peseta spagnola	11,465	11,465	11,48	11,465	11,46	11,45	11,47	11,465	11,465	11,45
Yen giapponese	2,249	2,249	2,26	2,249	2,246	2,23	2,2470	2,249	2,249	2,24

Media dei titoli del 1° dicembre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,050
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,075
» 5 % (Ricostruzione)	96,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,050
» 5 % (Città di Trieste)	93,300
» 5 % (Beni esteri)	92,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	84,525
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	83,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,475
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,600
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	684,725
Dollaro canadese	677,725
Franco svizzero	255,75
Corona danese	111,75
Corona norvegese	123,19
Corona svedese	154,83
Fiorino olandese	254,29
Franco belga	17,30
Franco francese	153,415
Lira sterlina	1380,525
Marco germanico	260,535
Scellino austriaco	36,841
Escudo portoghese	25,375
Peseta spagnola	11,467
Yen giapponese	2,248

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni alla delibera 2 maggio 1975 concernente affidamento delle operazioni esecutive di intervento nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1975-76.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73, e successive modifiche ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle norme generali ed alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) del 28 febbraio 1975, n. 536/75, che fissa i prezzi di acquisto per gli interventi permanenti nel settore delle carni bovine per la campagna 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del 27 febbraio 1975 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Vista la propria delibera 2 maggio 1975, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 14 maggio 1975, modificata con delibere A.I.M.A. 30 maggio e 30 luglio 1975, con la quale è stato affidato all'Associazione italiana allevatori il compimento delle operazioni di intervento permanente nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1975-76, mediante l'apertura di alcuni centri di intervento e secondo modalità e condizioni fissate nella delibera medesima;

Visto il regolamento (CEE) del 30 ottobre 1975, n. 2823/75, che stabilisce, tenuto conto dell'attuale situazione di mercato, la sospensione, a decorrere dal 1° novembre 1975, degli acquisti all'intervento dei quarti anteriori, per cui l'acquisto stesso, a decorrere da tale data è limitato ai quarti compensati provenienti dalle diverse categorie di animali ammessi all'intervento medesimo;

Ritenuta la necessità, in ordine a quanto precede, di provvedere alla modifica della citata delibera A.I.M.A. 2 maggio 1975;

Nell'adunanza del 31 ottobre 1975;

Ha deliberato:

1. — Il punto 3 della delibera A.I.M.A. 2 maggio 1975 è sostituito dal testo seguente:

Sono oggetto di intervento carni fresche refrigerate, presentate per l'acquisto in quarti compensati provenienti da:

vitelloni 1ª qualità;
vitelloni 2ª qualità;
vacche 1ª qualità;
vacche 2ª qualità,

macellati da non oltre sei giorni, che siano stati refrigerati immediatamente dopo la macellazione per almeno 36 ore in modo da avere, alla fine del periodo di refrigerazione, una temperatura interna non superiore a + 7 °C. Tale temperatura deve essere mantenuta sino al momento della presa in consegna da parte dell'assuntore del servizio.

I quantitativi minimi di ogni partita conferita all'intervento sono determinati per ciascuna categoria di bovini in 20 quintali.

La presentazione delle carni deve avvenire secondo le seguenti modalità: i quarti compensati, composti di quarto anteriore con taglio a 8 costole e con il pancettone che fa parte del quarto anteriore e di quarto posteriore con taglio a 5 costole detto « pistola », devono provenire da carcasse o mezzene, appartenenti ad uno stesso animale, separate simmetricamente secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe (taglio alle articolazioni carpo metacarpo e tarso metatarso), coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma. La gola deve essere pulita e acconciata correttamente.

I quarti compensati devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino nè raschiamenti o escissioni, nè tracce superficiali di sangue, nè ecchimosi o ematomi, nè raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

Il prodotto altresì deve essere:

proveniente da bovini adulti di origine comunitaria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) del 27 giugno 1968, numero 802/68;

conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nelle direttive del consiglio della C.E.E. del 26 giugno 1964, e successive modificazioni, nonchè della legge 29 novembre 1971, n. 1073 e non derivare da animali macellati d'urgenza;

provenire da bovini adulti delle categorie sopra richiamate il cui rendimento in carne sia superiore al 50,5 %;

idoneo all'ammasso e alla successiva utilizzazione.

2. — Il testo del primo comma del punto 4 della delibera A.I.M.A. 2 maggio 1975, è sostituito dal seguente:

I prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di prodotto sono stabiliti, a far data dal 1° novembre 1975, secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimo di punto:

CLASSE DI QUALITA'	Punteggio espresso in trentesimi	VITELLONI Quarti compensati L./q.le	VACCHE Quarti compensati L./q.le
I	29-30	196.999,447	155.999,710
	28-27	193.499,459	151.999,662
	26-25	189.999,471	147.999,615
II	24-23	185.999,852	134.999,782
	22-21	182.499,864	130.999,734
	20-19	178.999,876	126.999,687

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(10405)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Volturino

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1680, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95779 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lepore Peppina, nata il 21 maggio 1924 a Volturino (Foggia), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lucera - Castel di Sangro » in Volturino, estese mq 330, riportate in catasto alle particelle numeri 313/parte e 403 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 98 e 99.

(10323)

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1679, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95778 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ciufalo Andrea, nato il 14 dicembre 1914 a Volturino (Foggia), e Lepore Peppina, nata il 21 maggio 1924 a Volturino, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Lucera - Castel di Sangro » in Volturino, estesa mq 740, riportata in catasto alla particella n. 398 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con il numero 89.

(10324)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi speciali applicabili, dal 13 marzo 1975 al 30 giugno 1975, all'esportazione verso Paesi terzi di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 635/75, n. 692/75, n. 732/75, n. 757/75, n. 860/75, n. 905/75, n. 956/75, n. 986/75, n. 1024/75, n. 1070/75, n. 1113/75, n. 1179/75, n. 1283/75, n. 1333/75, n. 1425/75, n. 1503/75 e n. 1565/75.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)					
		Dal 13-3-75 al 14-3-75	Dal 15-3-75 al 20-3-75	Dal 21-3-75 al 24-3-75	Dal 25-3-75 al 2-4-75	Dal 3-4-75 al 7-4-75	Dall'8-4-75 all'11-4-75
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	ex D. zucchero invertito ed altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg	218,54	231,39	205,68	184,26	171,40	162,83
	ex F. zuccheri di barbabietola e di canna caramellati	218,54	231,39	205,68	184,26	171,40	162,83
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi	218,54	231,39	205,68	184,26	171,40	162,83

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)					
		Dal 12-4-75 al 16-4-75	Dal 17-4-75 al 18-4-75	Dal 19-4-75 al 24-4-75	Dal 25-4-75 al 29-4-75	Dal 30-4-75 al 6-5-75	Dal 7-5-75 al 21-5-75
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	ex D. zucchero invertito ed altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg	154,26	179,97	188,54	167,12	141,41	102,84
	ex F. zuccheri di barbabietola e di canna caramellati	154,26	179,97	188,54	167,12	141,41	102,84
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi	154,26	179,97	188,54	167,12	141,41	102,84

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)				
		Dal 22-5-75 al 26-5-75	Dal 27-5-75 al 2-6-75	Dal 3-6-75 al 12-6-75	Dal 13-6-75 al 20-6-75	Dal 21-6-75 al 30-6-75
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:					
	ex D. zucchero invertito ed altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza inferiore o uguale al 97% e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg	68,56	59,99	34,28	17,14	8,57
	ex F. zuccheri di barbabietola e di canna caramellati	68,56	59,99	34,28	17,14	8,57
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:					
	ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi	68,56	59,99	34,28	17,14	8,57

(1) Il prelievo speciale all'esportazione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è pari all'importo di base moltiplicato per il contenuto di saccarosio constatato, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati in saccarosio. Il contenuto di saccarosio, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati in saccarosio, nonché il grado di purezza degli sciroppi, sono determinati mediante analisi dal laboratorio chimico centrale delle Dogane, conformemente all'art. 13, paragrafi da uno a tre, del regolamento (CEE) n. 394/70.

(10270)

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Borgoticino

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 settembre 1975, n. 3877, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Borgoticino (Novara).

(10409)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Grignasco

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 settembre 1975, n. 3849, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Grignasco (Novara).

(10410)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Verzuolo

Con decreto del presidente della giunta regionale 10 ottobre 1975, n. 4076, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Verzuolo (Cuneo).

(10411)

Variante al piano regolatore generale del comune di Torino

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° ottobre 1975, n. 3907, è stata approvata la deliberazione del consiglio comunale di Torino 29 settembre 1971, n. 2220, concernente l'adozione di variante al piano regolatore generale del comune di Torino.

(10420)

Approvazione del piano di zona del comune di Santhià

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° ottobre 1975, n. 3908, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Santhià (Vercelli).

(10417)

Approvazione del piano di zona del comune di Collegno

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° ottobre 1975, n. 3909, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Collegno (Torino).

(10418)

Approvazione del piano di zona del comune di Felizzano

Con decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1975, n. 4074, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Felizzano (Alessandria).

(10419)

Variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Nole

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 ottobre 1975, n. 4164, è stata approvata la variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Nole (Torino).

(10415)

Variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Castelletto Monferrato

Con decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1975, n. 4073, è stata approvata la variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Castelletto Monferrato (Alessandria).

(10416)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;
Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1970;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto del personale della giustizia militare sono risultati disponibili sei posti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, registro n. 45 Difesa, foglio n. 60, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 2 e 3 febbraio 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi d'accesso a carriere impiegatizie dello Stato;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);
2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiamo superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1975
Registro n. 50 *Difesa, foglio n.* 183

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . (provincia di . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale della carriera di concetto della giustizia militare.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . . ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo

Data, .

Firma (6)

. . . .

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (*anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa*) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
2) nozioni di ordinamento giudiziario militare.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

1) nozioni generali di diritto e procedura penale;
2) nozioni generali di diritto e procedura penale militare;
3) nozioni sui servizi di cancelleria dei tribunali militari;
4) nozioni di statistica giudiziaria.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(10155)

Concorso, per esami, a quattro posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, e successive modificazioni;
Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1970;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica, *sono risultati disponibili quattro posti;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quattro posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio obbligatorio e un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 9 e 10 febbraio 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di maturità scientifica, artistica, tecnica industriale o nautica ovverosia maturità professionale nei seguenti indirizzi di tecnico delle industrie meccaniche, o delle industrie elettriche ed elettroniche, o delle industrie chimiche.

Sono altresì validi il diploma di qualifica di disegnatore edile o il diploma rilasciato dall'accademia delle belle arti o dell'istituto superiore per le industrie artistiche.

Sono infine validi, secondo quanto previsto dai precedenti ordinamenti, la licenza di istituto industriale o di istituto professionale di terzo grado o di istituto tecnico (sezione industriale scientifica o fisico matematica);

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sara data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto cosi assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1975
Registro n. 48 Difesa, foglio n. 364

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . residente in . . . (provincia di . . .) (c.a.p), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . con specializzazione . rilasciato da nell'anno scolastico . . ,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . . .

Data, .

Firma (6)
. . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

Matematica: nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali.

Una prova di disegno: essa consisterà in un disegno di costruzioni o di proiezioni e forme architettoniche sulla base del programma del colloquio. Potrà essere richiesta anche la compilazione di una breve relazione su quanto rappresentato dal disegno.

COLLOQUIO

Esso verterà, oltre che sulla discussione sul contenuto degli elaborati delle prove scritte, sul seguente programma:

Disegno tecnico:

Applicazioni delle proiezioni ortogonali e della rappresentazione di forme solide, di intersezione e sviluppo di solidi geometrici con particolare riguardo agli elementi di strutture edili.

Applicazioni di prospettiva assonometrica e lineare degli elementi architettonici con rappresentazione di ombre.

Rappresentazione di strutture di fabbrica.

Studio e rilevamento di elementi e complessi architettonici.

Costruzioni edili, idrauliche e stradali: descrizione, nomenclatura, dimensionamento delle principali strutture edili, non in cemento armato.

Costruzioni stradali. Classificazione delle strade. Andamento planimetrico e altimetrico. Strade ordinarie. Corpo stradale, aree e volumi. Sovrastrutture per strade ordinarie ed urbane, con accenno alle autostrade.

Opere d'arte stradali, con particolare riguardo ai muri di sostegno delle terre. Cenni descrittivi sui ponti e vari sistemi di fondazioni relativi. Cenni sulle gallerie stradali. Cenni sulle vie sotterranee, sopraelevate e sulle metropolitane. Studio di un tronco stradale. Lettura ed interpretazione di progetti stradali.

Costruzioni idrauliche. Elementi di idraulica. Studio del moto dei canali. Cenni sui rigurgiti. Cenno sulle condotte forzate. Utilizzazione delle acque. Cenni sugli acquedotti e sulle opere di irrigazione e di bonifica. Impianti di approvvigionamento e di distribuzione idrica nei centri abitati.

Fognature: classificazioni, strutture, dimensionamento.

Nozioni sulla sistemazione a difesa dei corsi d'acqua. Cenni sulle opere marittime e portuali.

Nozioni sulle costruzioni con ossatura metallica.

Nozioni sulle costruzioni in cemento armato.

Disegno di costruzioni:

Norme per il disegno di costruzione.

Scelta delle scale di rappresentazione.

Principali tipi di incastri per strutture in legno.

Rappresentazione in scala di elementi di strutture edili non in cemento armato.

Redazione del progetto di un breve tronco di strada.

Verifica grafica di stabilità dei muri di sostegno delle terre e delle acque.

Disegno di opere d'arte stradali e idrauliche.

Topografia e disegno:

Richiami di ottica: campo, ingrandimento, cannocchiali e microscopi.

Carte topografiche, mappe, curve di livello.

Cenni per rilevamenti planimetrici. Poligonali, misura delle distanze.

Strumenti per il rilevamento planimetrico ed altimetrico (struttura, funzionamento, correzione ed impiego).

Applicazioni topografiche: piani quotati, rilievi planimetrici ed altimetrici; misurazione, divisione delle aree e rettifica dei confini. Studio particolareggiato dei tracciati stradali. Nozioni sul catasto e cenni di fotogrammetria.

Disegno: segni convenzionali. Mappe. Piani quotati. Profili del terreno - curve di raccordo. Rilevamento celerimetrico. Diagrammi dei movimenti di terra.

Il colloquio verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento della Aeronautica;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

(lingue estere)

La prova può essere sostenuta su una o due delle seguenti lingue:

inglese;

francese;

tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di un argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico descrittivo, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(10156)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Taranto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 luglio 1974, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Taranto;

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Ancona dott. Antonio	punti	83,87	su 132
2. Seclì dott. Ernesto	»	80,39	»
3. Pasquale dott. Giusto	»	77,68	»
4. Di Stasio dott. Nicola	»	72,31	»
5. Boianelli dott. Fernando	»	71,73	»
6. Simini dott. Giuseppe	»	69,55	»
7. Piceno dott. Emerico	»	66,20	»
8. Battista dott. Vitantonio	»	64,03	»
9. Senni dott. Giulio	»	62,53	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10338)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Padova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Padova;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Padova nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno	punti	106,77	su 132
2. Ilari dott. Virgilio	»	94,27	»
3. Zovi dott. Elio	»	87,70	»
4. Zoia dott. Mario	»	83,25	»
5. Mongiovì dott. Michele	»	82,25	»
6. Bai dott. Piero	»	79,47	»
7. Salerno dott. Vincenzo	»	78,63	»
8. Vacirca dott. Salvatore	»	76,31	»
9. Spina dott. Donato	»	75,38	»
10. Paladino dott. Orlando	»	74,54	»
11. Raimondo dott. Vincenzo	»	73,48	»
12. Mugnaini dott. Piero	»	73,36	»
13. Pianalto dott. Gelindo	»	72,12	»
14. Pavanello dott. Francesco	»	68,86	»
15. Centonze dott. Gaspare	»	64 —	»
16. Lombardo dott. Giuseppe	»	59,75	»
17. Lazzano dott. Giuseppe	»	53,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10339)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico a ventisette posti di calcolatore in prova presso gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

La prova scritta del concorso pubblico a ventisette posti di calcolatore in prova presso gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 54, foglio n. 306, avrà luogo il giorno 12 gennaio 1976, con inizio alle ore 8,30 presso le sedi di:

a) liceo scientifico statale « G. B. Morgagni », via Fonteiana n. 125, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere *A-B-C;*

b) istituto tecnico commerciale e per geometri statale « G. Medici del Vascello », via Fonteiana, 111, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere *D-E-F-G-H-I-L-K;*

c) scuola media statale « A. Manzoni », via di Villa Pamphili, 7, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere *M-N-O-P-Q;*

d) liceo scientifico « J. F. Kennedy », via Nicola Fabrizi, 7, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere *R-S-T-U-V-Z.*

E' consigliato l'uso del calcolatore scientifico elettronico tascabile.

(10423)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 1° dicembre 1975 pubblica il decreto ministeriale 3 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre stesso anno, registro n. 29, foglio n. 38, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 21 novembre 1974.

(10449)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 novembre 1975, n. 948, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 1° ottobre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(10427)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso a quattro posti di assistente del servizio 2° di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio 2° di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vicenza.

(10357)

OSPEDALE «S. BIAGIO E M. O. LOCATELLI» DI CLUSONE

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 ottobre 1975, n. 86, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Clusone (Bergamo) - tel. 0346/21026.

(10456)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(10356)

OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI PALOMBARA SABINA

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palombara Sabina (Roma) - tel. 66021.

(10428)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753210)